



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

**BOLOGNESI MAURO**, Presidente

**NICOLARDI GUIDO**, Relatore

**TOMO GIOVANNI**, Giudice

in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 71/2023 depositato il 09/01/2023

**proposto da**

Alfredo Peppino Spada - SPDLRD53M12I690Z

**Difeso da**

Guido Luigi Battagliese - BTTGLG64M14F205P

**ed elettivamente domiciliato presso** [guido.battagliese@milano.pecavvocati.it](mailto:guido.battagliese@milano.pecavvocati.it)

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** [dp.2milano@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.2milano@pce.agenziaentrate.it)

Ag.entrate - Riscossione - Milano

**elettivamente domiciliato presso** [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220010903770000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220010903770000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220010903770000 IRPEF-ALTRO 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Fatto:

Con ricorso RGR n. 71/23 SPADA ALFREDO PEPPINO, rappresentato e difeso dal dott. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI EMIDIO, si oppone a cartella esattoriale recante un importo complessivo 746,95 Euro, relativa a controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2015 con cui si richiedeva il pagamento a titolo di interessi per il tardivo versamento dell'Irpef, dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale per l'anno di imposta 2015.

Eccepisce l'insussistenza della pretesa per assenza di motivazione.

Chiede quindi che la cartella venga annullata in accoglimento del ricorso.

Si costituiscono tanto l'ader quanto l'ade che contestano quanto eccepito in gravame, ritenendo provato il ritardo nel versamento, che ha prodotto la l'iscrizione a ruolo e quindi la cartella.

Chiedono il rigetto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.

Va osservato nel merito dell'opposizione che il controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 contempla il caso che qui si controverte, ovvero la quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, poiché questi scaturiscono in automatico dai dati della dichiarazione incrociati con quelli presenti nell'anagrafe tributaria. Pertanto, i motivi di presunta illegittimità adottati da parte del ricorrente non inficiano minimamente l'operato dell'ufficio che appare ad ogni effetto legittimo. Nulla il contribuente ha infatti eccepito sul merito, ovvero sul ritardo, che pertanto deve intendersi acclarato, né sul calcolo degli interessi iscritti a ruolo, che deve quindi ritenersi correttamente accertato.

Va quindi rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 200,00.

**P.Q.M.**

LA COMMISSIONE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL CONTRIBUENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN EURO 200,00.

Il Relatore

Guido Nicolardi

Il Presidente

Mauro Bolognesi